



**Il Tribunale di Novara**  
**Sezione civile (Fallimenti)**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Filippo	Lamanna	.....Presidente
2) Dott.	Simona	Delle Site	..... Giudice rel.
3) Dott.	Francesca	Iaquinta	.....Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

***avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.***

-----  
**VISTO**

Visto il ricorso con cui la società Cartiera di Momo s.p.a, con sede legale in Momo (NO), ha proposto una domanda di concordato *ex art.* 161, co. 6, l. fall., riservandosi di depositare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

**RILEVATO CHE**

- nel termine assegnato dal Tribunale la ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la restante documentazione su cui verteva la riserva di successiva produzione;
- la domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall.;
- risultano assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- la domanda e la proposta sono state autorizzate e sottoscritte in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, co. 4, l.fall.;
- la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che, a suo dire, hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;
- la proposta non contiene la suddivisione dei creditori in classi diverse e prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 41,18% attraverso: a) la prosecuzione dell'attività aziendale, secondo le linee guida e le assunzioni descritte nel Piano Industriale di FM Cartiere s.p.a. (relativo al periodo 1.01.2021-31.12.2025), attuata attraverso la prosecuzione del contratto di affitto di azienda (stipulato in data antecedente alla proposizione del domanda concordataria), come sarà modificato a condizione dell'omologazione del concordato preventivo, almeno sino alla fine del 5° anno successivo all'omologazione; b) il realizzo da parte di Cartiera di Momo s.p.a. delle rimanenze di magazzino; c) l'incasso da parte di Cartiera di Momo s.p.a. dei crediti; d) l'avvio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico in carica nel periodo 29.06.2019-7.01.2020, con impegno ad esercitare le eventuali azioni risarcitorie che dovessero essere individuate come esperibili nella relazione *ex art.* 172 L.F.; e) lo scioglimento *ex art.* 169-bis L.F. di due contratti di *interest rate swap* stipulati con UBI Banca s.p.a. in data 14 marzo 2016 e con Banco BPM s.p.a. in data 24 marzo 2016;



- quanto alla tempistica dei pagamenti la società ricorrente ha previsto quanto di seguito riportato:

1) il pagamento integrale dei creditori privilegiati, oltre interessi e rivalutazione monetaria ove dovuta, entro il primo trimestre 2022 e, quindi, entro l'anno dall'omologazione del Concordato Preventivo (prevista prudenzialmente per il mese di giugno 2021);

2) il pagamento parziale, in misura complessiva del 41,18%, dei creditori chirografari, in 6 rate e precisamente: 2.a) il pagamento del 8,24% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, entro il primo trimestre 2022; 2.b) il pagamento del 4,12% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, entro il primo trimestre 2023; 2.c) il pagamento del 6,18% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, entro il primo trimestre 2024; 2.d) il pagamento del 6,18% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, entro il primo trimestre 2025; 2.e) il pagamento del 6,18% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, entro il primo trimestre 2026; 2.f) il pagamento del 10,30% dell'importo capitale calcolato al 23 febbraio 2020, oltre interessi maturati al 23 febbraio 2020, con esclusione di ulteriori interessi, entro il secondo semestre 2026;

- la società ha precisato che, qualora non si dovessero manifestare tutte o alcune delle passività per le quali sono stati stanziati i fondi rischi, essa, nei limiti della percentuale sopra indicata, potrà soddisfare i creditori concorsuali in tempi inferiori rispetto a quelli indicati quali tempi di pagamento, fermo il fatto che, dalla suddetta percentuale restano esclusi i proventi che saranno eventualmente realizzati con l'esercizio dell'azione di responsabilità e che costituiranno, dunque, risorse attive ulteriori che, se e nella misura in cui saranno incassate, saranno distribuite ai creditori concorsuali fino alla concorrenza del credito vantato verso Cartiera di Momo s.p.a.;

- la società ha, altresì, precisato che ha provveduto a declassare i crediti per IVA di rivalsa quando il privilegio speciale è risultato non sussistente e/o incapiente (prestazioni di servizi, non rinvenimento dei beni su cui avrebbe potuto insistere il privilegio speciale, etc.) in forza di relazione *ex art. 160, co. 2, L.F.*;

- avendo elaborato un piano concordatario con continuità aziendale indiretta realizzata attraverso un affitto "puro" riconducibile al campo di applicazione dell'art. 186-*bis* L.F. (v. Cass. 29742/2018), la società ricorrente ha depositato la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, il quale ha attestato che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

- avendo previsto il declassamento dei crediti per IVA di rivalsa quando il privilegio speciale è risultato non sussistente e/o incapiente, la società ha depositato la relazione giurata *ex art. 160, secondo comma, L.F.*;

- la società ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 169-*bis* L.F. a sciogliersi dai contratti di "interest rate swap" stipulati con UBI Banca s.p.a. in data 14 marzo 2016 e con Banco BPM s.p.a. in data 24 marzo 2016;

#### RITENUTO CHE

- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenta a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;

- questo Giudice è competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Novara;



- è del tutto evidente - in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata - ed è stata comunque documentata la natura commerciale della società ricorrente, la quale inoltre risulta avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad € 500.000,00 ed avere avuto nei tre esercizi precedenti alla data di deposito del ricorso un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00, sì da superare le soglie di cui all'art. 1 l.fall.;
- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente è dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che sul punto ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli apposti allegati e riscontrate con la relazione *ex art.* 161, comma 3, l.fall.;
- la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità deve svolgersi alla stregua dell'art. 162, comma 2, l.fall. in relazione all'art. 161, comma 3, l.fall., dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tale disposizione, che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge;
- effettuata tale analisi, devono nel caso di specie ritenersi allo stato sussistenti i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più analitiche e approfondite devolute al nominando organo commissariale); tale positivo riscontro non esclude la necessità che nel corso del procedimento la ricorrente integri la proposta eliminando possibili residue criticità, alcune già segnalate dal commissario nel parere depositato in data 15.02.2021;
- alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistono le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e quindi la proposta può essere accolta e la ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;
- quanto alla nomina dell'organo commissariale, può procedersi alla sua designazione, per brevità, direttamente in dispositivo;
- infine, la società ricorrente può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 169-bis L.F., a procedere allo scioglimento dei contratti di “*interest rate swap*”; al riguardo si osserva, da un lato, che i contraenti UBI Banca s.p.a. e Banco BPM s.p.a., cui l'istanza di autorizzazione è stata notificata, nulla hanno opposto all'accoglimento della stessa e, dall'altro, che lo scioglimento dei suddetti contratti consentirà di evitare il maturare di inutili costi in prededuzione;

### ***Per Questi Motivi***

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società Cartiera di Momo s.p.a, con sede legale in Momo (NO);
- 2) delega alla procedura la dott.ssa Simona Delle Site;
- 3) nomina commissario giudiziale il rag. Giovanni Bosi;
- 4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 24.06.2021, ore 12:00, avanti al Giudice Delegato, presso l'aula delle udienze a ciò destinata nel Palazzo di Giustizia di Novara;
- 5) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- 6) dispone:
  - che il Commissario Giudiziale, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda a comunicare a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta



elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario, con l'avvertimento che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.fall. da parte del Commissario Giudiziale e che i creditori, che non hanno esercitato il voto alla data dell'adunanza, possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza stessa;

- che il Commissario Giudiziale depositi in cancelleria la propria relazione ex art. 172 l.fall. almeno 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;

- che la società, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), l.fall., la somma di € 90.000,00 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 50% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso il Banco BPM s.p.a. di Novara;

- che la società renda immediatamente disponibili per il Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice Delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l.fall.;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.fall., nonché sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa" e "Corriere di Novara" e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.fall. .

***Così deciso in Novara in data 15.04.2021***

***Il Presidente  
(dott. Filippo Lamanna)***

